



Denominazione Agente della Riscossione



00000000000000000000

DESTINATARIO

Agente della Riscossione - prov. di xxxxxxxxx
Indirizzo, Cap Comune

Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXX

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al
pubblico dal xxxxx al xxxxx dalle ore xx.xx alle ore xx.xx

VIA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

<http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.it>

99999 YYYYYYYYYY YY

Cod. Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQQ
Indicazione eventuale qualità di coobbligato

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973). **ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.**

ENTE CREDITORE**SOMME DOVUTE**

XXXXXXXXXX	0,00
	diritti di notifica 0,00

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica* **euro 0,00**

*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- ai nostri sportelli (vedere elenco);
- con altre modalità (vedere "Istruzioni di pagamento").

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
- maggiori costi del servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente (vedere specifica sezione). L'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate negli allegati solo in presenza di somme rateizzabili.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

Denominazione Agente della Riscossione



da inserire in caso di coobbligazione:

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

Nome Cognome

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER :

1. XXXXX XXXXX
2. XXXXX XXXXX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. XXXXX XXXXX
2. XXXXX XXXXX

Ruolo n. 0000/000000.

Reso esecutivo in data gg-mm-anno.

Specie Ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

n.	Anno Rif.	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	xxxx	xxxx	xxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
2	xxxx	xxxx	xxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **0,00**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **0,00*****Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze specifiche per Ente creditore**

**ISTRUZIONI DI PAGAMENTO****QUANDO PAGARE**

L'importo totale della cartella di euro **0,00** dovrà essere così pagato: *(fatta salva la diversa disciplina prevista per particolari tipologie di somme iscritte a ruolo)*

RATA 1/UNICA	0,00	+ 0,00* =	0,00 entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2			0,00 entro l'ultimo giorno del X mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00	+ 0,00 * =	0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2			0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati dalla data di notifica della cartella, nelle ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso del servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato all'Agente della Riscossione presso Istituto di Credito codice BIC XXXXXXXXXXXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione "eventuali pagamenti parziali".

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della Riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00000000 intestato all'Agente della Riscossione XXXXXXXXXXXX;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.



DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: QQQQQQQQQQQQQQQQ
 NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00

REGIONE O ZONA:
 GRUPPO:

PRG	Numero di ruolo	Cod. Trib.	Anno Rif.	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	xxxx	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	xxxx	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	
Importo totale della cartella							euro 0,00
<i>Dettaglio dei pagamenti</i>							euro 0,00

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Nome Cognome, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di xxxxxxxxx della Denominazione Agente della Riscossione.

Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di entrate rateizzabili, è possibile presentare domanda all'Agente della Riscossione che può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito www.equitaliaspa.it.

Si precisa che l'Agente della Riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato gestiscano in proprio la concessione della rateazione, salvo i casi espressamente indicati dagli Enti creditori.

L'elenco aggiornato di tali Enti è disponibile sul sito www.equitaliaspa.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'art. 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

segue



COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

I restanti diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è Nome Cognome.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.xxxxxxxxxxxxxx.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.



RUOLI EMESSI DA XXXXXXXXXXXX - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della Riscossione (normativa di riferimento: art. 17, comma 7 ter, del D.Lgs n. 112/1999).

I **compensi del servizio di riscossione** (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, l'aggio, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella. L'aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento art. 30 D.P.R. n. 602/1973 e norme correlate). Gli interessi di morasi applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della Riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con mod. F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'art. 166, comma 8, lettere a) e b) della legge n.388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui

segue



è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e art. 116, comma 9; D.Lgs n. 46/1999, artt. 24 e 27; D.P.R. 602/1973, art. 30, così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate in ragione e proporzionalmente all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Denominazione Agente della Riscossione
Indirizzo
Cap Comune



Destinatario
Cognome Nome/Denominazione
Indirizzo
CAP Comune

00000000000000000000

notifica

Oggi / / lo sottoscritto **ho notificato** la presente cartella di pagamento
in _____

personalmente
al destinatario

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor

che si è qualificat

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di deposito
dopo aver constatato
la temporanea assenza
del destinatario, e

l'incapacità

il rifiuto

l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta: XXXXX